Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 settembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 715.

Costituzione di un « Fondo per l'incremento edilizio » destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la costituzione presso il Ministero stesso di un « Fondo per l'incremento edilizio », la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilità ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verrà a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.

Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attività edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle località ove si riscontri necessità di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.

Art. 2.

I mutui possono essere concessi a coloro che, non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendano costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per cui ogni alloggio deve:

1) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso. A detti vani potranno *aggiungersi, peraltro*, i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; detti locali non potranno avere una superficie complessiva utile superiore a metri quadrati 32;

2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3) essere fornito di latrina propria;

4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile, ivi non compresa quella eventuale dei locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario di cui al precedente n. 1, non può essere superiore:

a metri quadrati 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a metri quadrati 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a metri quadrati 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a metri quadrati 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di sedici metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

Art. 3.

L'importo del mutuo può raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo art. 4.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno.

Art. 4.

I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facoltà di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 9, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno.

Art. 5.

Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate anticipazioni a valere sul Fondo di cui al precedente art. 1.

A fronte delle anticipazioni ottenute, gli istituti emetteranno proprie cartelle od obbligazioni, in serie speciali, che saranno cedute al loro valore nominale al Ministero del tesoro.

Le anticipazioni, nonchè le condizioni relative alla concessione dei mutui, alla emissione ed all'estinzione delle cartelle od obbligazioni in serie speciali, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli istituti di credito fondiario ed edilizio. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposta di registro.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente, il quale, entro sessanta giorni, sentito l'istituto mutuante, accerterà le possibilità di eventuale accoglimento delle stesse.

Nel caso che le domande possano meritare accoglimento, l'Ufficio provinciale del Genio civile invita i richiedenti a presentare i progetti definitivi con i relativi preventivi di spesa.

Le domande, quindi, insieme con le prescritte documentazioni, ivi compresa l'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile, devono essere trasmesse dagli interessati per la concessione del nulla osta alla Commissione di cui al successivo art. 12, tramite gli istituti mutuanti che vi debbono aggiungere la dichiarazione di essere disposti a concedere i mutui.

Art. 7.

I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati dall'Ufficio provinciale del Genio civile e dall'istituto mutuante.

I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalità e nella misura stabilita dagli istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia già impiegato nell'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e dall'istituto mutuante, sempre che sia stato concesso il nulla osta dalla Commissione di cui all'articolo 12.

Art. 8.

I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi nè gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

E' vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente.

E' vietato altresì di concedere mutui per la costruzione di più di un alloggio o di assegnare più di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lei conviventi.

Le assegnazioni disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nel precedente comma, sono nulle.

Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.

E' dovuta altresì una ammenda di lire 100 mila.

L'importo dell'ammenda e di quant'altro dovuto per effetto della risoluzione sarà riscosso dagli istituti mutuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente art. 1.

Art. 9.

Gli assegnatari o proprietari di alloggi devono occuparli personalmente o a mezzo di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'ultimazione della costruzione.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.

La stessa decadenza si applica nel caso di estinzione anticipata del mutuo entro lo stesso periodo di tempo.

Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano autorizzate dalla Commissione di cui all'art. 12 in base a gravi e sopravvenuti motivi di necessità.

Art. 10.

A tutti gli atti e contratti occorrenti per le costruzioni oggetto della presente legge che siano ultimate entro il 31 dicembre 1955, compresi gli acquisti di aree edificabili, si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per le aree fabbricabili necessarie alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 11.

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1955, le imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto, salvo il trattamento più favorevole spettante agli istituti di credito fondiario ed edilizio. Si applicano altresì le riduzioni sugli onorari notarili disposte a favore dei detti istituti.

Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile.

Art. 12.

Per l'impiego del « Fondo per l'incremento edilizio » è costituita una Commissione sotto la vigilanza del Ministro per i lavori pubblici, composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè da tre membri designati dal Ministro per i lavori pubblici, uno designato da ciascuno dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, e da quattro membri estranei all'Amministrazione dello Stato.

I quattro membri estranei sono scelti tra le persone che sono designate dai seguenti istituti: Consiglio nazionale delle ricerche (un membro); Istituto nazionale urbanistico (un membro); Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani (due membri, di cui uno ingegnere ed uno architetto).

Della Commissione fa parte altresì un rappresentante degli istituti di credito fondiario ed edilizio

designato dall'Associazione bancaria e due rappresentanti delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale a termine dell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Ciascun ente designa un numero di persone almeno doppio di quello dei membri da nominare.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto viene altresì nominato il presidente della Commissione nella persona del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il vice presidente, scelto tra i membri estranei alla Amministrazione, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni, anche se cessano di far parte dell'Amministrazione o dell'ente che li ha designati, e possono essere riconfermati.

Art. 13.

La Commissione di cui al precedente articolo provvede:

a) alla ripartizione annuale fra le varie provincie delle somme di cui potrà disporre il « Fondo per l'incremento edilizio » stabilendo altresì come queste somme vadano ripartite tra i diversi istituti di credito fondiario ed edilizio;

b) a dare il nulla osta per la concessione dei mutui, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

c) a emettere le declaratorie e le decisioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9;

d) a tenersi in collegamento con gli organi direttivi di altre organizzazioni aventi scopi analoghi, per il coordinamento dell'attività edilizia;

e) a stabilire i criteri per la vigilanza da parte degli Uffici provinciali del Genio civile sull'applicazione della presente legge e sulla esecuzione delle costruzioni oggetto della legge stessa, stabilendo all'uopo le norme per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche ai fini del pagamento del saldo di mutuo.

Art. 14.

Nel caso in cui gli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 4 siano dichiarati decaduti dalle convenzioni di cui all'art. 5 della presente legge ai sensi delle convenzioni stesse, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dalla presente legge sui fondi trasferiti alla Cassa dall'istituto dichiarato decaduto.

Art. 15.

La Commissione per il suo funzionamento è coadiuvata da una segreteria tecnica cui sono affidati anche l'istruttoria delle domande e compiti generali di studio.

Art. 16.

I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Analogamente lo stesso Ministro autorizza i pagamenti delle spese per il funzionamento della Commissione.

Art. 17.

Le somme versate al « Fondo per l'incremento edilizio » ad estinzione dei mutui, nonchè quelle allo stesso dovute a titolo di penale a norma dei precedenti articoli 8 e 9, sono impiegate per la concessione di nuovi mutui.

Del pari gli interessi, dedotto quanto necessario per fronteggiare le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria di cui ai precedenti articoli 12 e 15, sono devoluti alla concessione di nuovi mutui. Inizialmente alle spese si provvederà con le disponibilità del fondo di cui al precedente art. 1.

L'ammontare di dette spese, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, è determinato con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 18.

Le somme prelevate nei modi di cui al precedente art. 1 sono destinate annualmente per metà per costruzioni nell'Italia meridionale ed insulare e per metà per costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale.

Art. 19.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — PICCIONI — VANONI — PELLA — TOGNI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 716.

Approvazione dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e la legge 29 luglio 1949, n. 474;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, ed i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;

Vista la deliberazione del presidente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 21 marzo 1950, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio

di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 1° dicembre 1948;

Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, n. 297;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato anzidetto;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, quale risulta dal testo composto di venti articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Costituzione Scopi Fondi di garanzia

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, eretto in ente morale in virtù del regio decreto 30 novembre 1919, n. 2443, è un consorzio tra le Casse di risparmio di Bolzano, di Gorizia, dell'Istria, di Padova e Rovigo, di Trento e Rovereto, di Treviso, di Trieste, di Udine, di Venezia, di Verona-Vicenza e Belluno e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Verona.

L'Istituto, essendo subentrato all'Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona, autorizzato con regio decreto 15 aprile 1900, n. 115, ne ha assunto ogni attività e passività.

Art. 3.

L'Istituto ha la durata di anni cinquanta decorrenti dal 16 marzo 1920.

L'Istituto opera a mezzo di:

a) una Sezione ordinaria per l'esercizio del credito fondiario secondo le leggi vigenti in materia;

b) una Sezione per l'esercizio del credito agrario di miglioramento a norma dell'art. 14 della legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

c) una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita con legge 6 marzo 1950, n. 108.

L'Istituto opera con la Sezione ordinaria e la Sezione autonoma nell'ambito delle provincie Venete e nella provincia di Mantova; con la Sezione di credito agrario di miglioramento nelle provincie Venete.

Art. 4.

I fondi di garanzia della Sezione ordinaria ascendono a L. 150.000.000; quelli della Sezione di credito agrario di miglioramento a L. 70.000.000; quelli della Sezione autonoma a lire 160.000.000.

Detti fondi sono ripartiti tra gli Istituti partecipanti nella seguente proporzione:

Cassa di riparmio di Verona-Vicenza e Belluno	55 /100
Cassa di risparmio di Padova-Rovigo	28 /100
Cassa di risparmio di Venezia	11 /100
Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie	3,750/100
Cassa di risparmio di Treviso	0,50 /100
Cassa di risparmio di Trieste	0,50 /100
Cassa di risparmio di Udine	0,50 /100
Cassa di risparmio di Bolzano	0,25 /100
Cassa di risparmio di Trento-Rovereto	0,25 /100
Cassa di risparmio di Gorizia	0,125/100
Cassa di risparmio dell'Istria	0,125/100

Anche nel caso che l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle vigenti disposizioni, l'ammontare dei fondi di garanzia sopra indicato non potrà essere ridotto, per tutta la durata dell'Istituto prevista dall'art. 3, al di sotto di L. 100 milioni per la Sezione ordinaria, di L. 20 milioni per la Sezione di credito agrario di miglioramento e di L. 80 milioni per la Sezione autonoma.

Qualora, al fine di permettere la continuità delle operazioni, con rispetto alle disposizioni concernenti il limite di emissione delle cartelle, i fondi di garanzia debbano essere aumentati, ogni partecipante verserà una quota del fabbisogno proporzionale ai centesimi sopra indicati. In tal caso l'Assemblea dei partecipanti, con votazione unanime dei suoi membri, potrà consentire che la quota di aumento possa essere assunta, totalmente o parzialmente, da partecipante diverso da quello cui spetterebbe.

L'Assemblea dei partecipanti potrà disporre, sempre che sia rispettato il limite di cui al precedente capoverso, il trasferimento totale o parziale dei fondi di garanzia dall'una all'altra Sezione.

L'Istituto è tenuto ad investire, a sensi di legge, somme per un ammontare corrispondente alla metà dei fondi di garanzia. L'altra metà sarà investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie od in altri impieghi di sicuro realizzo.

Art. 5.

L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio annuale consta di tre rendiconti quante sono le Sezioni delle quali raccoglie distintamente le risultanze.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea con apposita relazione del Consiglio di amministrazione ed è accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:

a) per un decimo alla costituzione e all'incremento dei fondi di riserva delle singole Sezioni;

b) per il rimanente a favore degli Istituti partecipanti in proporzione delle quote da essi rispettivamente conferite ai fondi di garanzia e in misura non superiore al sei per cento;

c) per la parte ancora restante ad ulteriori fondi di riserva.

I fondi di riserva dovranno essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle di altri Istituti.

Organi dell'Istituto.

Art. 6.

Gli organi dell'Istituto sono:

l'Assemblea dei partecipanti;
il Consiglio di amministrazione;
il Collegio dei sindaci;
la Presidenza;
la Direzione generale;
le Direzioni compartimentali.

Assemblea dei partecipanti.

Art. 7.

L'Assemblea dei partecipanti è formata dai presidenti o da chi ne fa le veci, di tutte le Casse di risparmio e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie che hanno conferito quote al fondo di garanzia.

Spetta all'Assemblea:

a) approvare il bilancio annuale;

b) determinare il compenso dei sindaci e degli amministratori;

c) deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga o scioglimento anticipato dell'Ente;

d) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a rimborso di spese di personale e generali, a mente del successivo art. 19;

e) deliberare su qualunque altro argomento che ad essa sarà sottoposto dal Consiglio di amministrazione.

Le votazioni si fanno per quote di partecipazione.

Per l'approvazione del bilancio occorrerà il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione espressa da almeno la metà dei presenti alla votazione.

Per le deliberazioni indicate sub c) occorrerà l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la votazione dovrà raccogliere la maggioranza di almeno quattro quinti dei voti dei presenti.

Possono assistere alle sedute i direttori generali degli Istituti partecipanti.

Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

dal presidente e dai due vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno;

dal presidente e da un vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dalla stessa designato;

dal presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

dal presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;

dal rappresentante comune delle altre Casse partecipanti, da loro annualmente nominato fra i presidenti delle Casse stesse nella seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Istituto.

In difetto, la nomina del rappresentante sarà fatta dal presidente della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie entro trenta giorni dalla anzidetta seduta di approvazione del bilancio dell'Istituto.

Possono assistere alle sedute i direttori generali degli Istituti i cui presidenti fanno parte del Consiglio.

Art. 9.

Il presidente dell'Istituto può convocare il Consiglio quando lo ritenga opportuno. Egli deve convocarlo su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri, o dell'intero Collegio dei sindaci.

Il Consiglio dovrà comunque tenere seduta almeno una volta ogni tre mesi.

Le convocazioni sono fatte mediante lettera che deve essere spedita cinque giorni prima del giorno della adunanza, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi tre giorni prima della riunione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. E' in sua facoltà di deliberare le condizioni generali sia per l'acquisto sia per la alienazione delle cartelle, di provvedere alla costituzione di consorzi volontari tra gli Enti partecipanti, ai fini del collocamento delle cartelle stesse, ed in genere di prendere le misure necessarie per la disciplina del mercato.

Per le sedute è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Art. 11.

Il Consiglio delibera per quote di partecipazione ed a maggioranza di voti. Per le deliberazioni relative alle concessioni di mutui di importo superiore a lire centomilioni, tale maggioranza sarà costituita dai tre quarti dei voti presenti.

I membri del Consiglio, quali rappresentanti degli Enti partecipanti, votano in proporzione della quota versata ai fondi di garanzia. Nel caso di rappresentanza plurima, i voti spettanti agli Enti rappresentati saranno ripartiti tra i rappresentanti nella misura che verrà preventivamente deliberata all'inizio di ogni anno dal rispettivo Consiglio di amministrazione.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Collegio dei sindaci.

Art. 12.

La gestione dell'Istituto è controllata da un Collegio dei sindaci composto di tre membri effettivi e di tre supplenti.

La Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno e la Federazione delle casse di risparmio delle Venezie designano ciascuna un sindaco effettivo ed uno supplente, che scelgono tra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali degli Enti partecipanti. La designazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che vi provvede con proprio decreto e che nomina, pure con suo decreto, il terzo sindaco effettivo, presidente del Collegio, ed il terzo sindaco supplente.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai sindaci effettivi spetta un onorario annuale che viene determinato nella prima riunione della Assemblea successiva alla loro nomina ed è valevole per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nel Codice civile e deve uniformarsi alle disposizioni vigenti in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto.

Presidenza.

Art. 14.

Il presidente della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno è di diritto il presidente dell'Istituto.

Il presidente:

ha la legale rappresentanza dell'Istituto, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

autorizza, senz'uopo di speciali deliberazioni, le sottrazioni e riduzioni ipotecarie riguardanti mutui il cui importo residuo non superi i cinque milioni, nonchè le cancellazioni delle ipoteche allorquando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito, per mutui di qualsiasi importo, sia stato integralmente soddisfatto; autorizza anche le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni nel caso in cui il credito dell'Istituto sia al corrente; oppure quando ritenga di abbandonare gli atti in seguito a pagamento di acconti;

fa gli atti conservativi per l'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive;

adotta le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, chiedendone la ratifica al Consiglio nella prima adunanza.

Il Consiglio nomina, fra i propri componenti, un vice presidente che, nei casi di assenza od impedimento del presidente, ne assume tutti gli uffici con eguali poteri.

Nei casi di assenza o di impedimento, anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto compete ad un consigliere di amministrazione designato annualmente dal presidente.

La apposizione della firma del vice presidente, o del consigliere designato a sostituirlo, costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza rispettivamente del presidente o del vice presidente.

Art. 15.

Al presidente ed a ciascuno dei componenti il Consiglio d'amministrazione, compete per l'intervento ad ogni seduta ordinaria e straordinaria, ovvero per la giornata di assenza dal Comune di rispettiva residenza per ragioni d'ufficio, una indennità nella misura che sarà fissata anno per anno dalla Assemblea dei partecipanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza.

Direzione generale.

Art. 16.

La Direzione generale e gli uffici centrali dell'Istituto sono affidati alla Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno, che vi provvederà con proprio personale.

Art. 17.

Il direttore generale della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno esercita di diritto le funzioni di direttore generale dell'Istituto con le seguenti attribuzioni:

a) dirige i servizi dell'Istituto e ne tratta tutti gli affari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del presidente o di chi lo sostituisce;

c) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi deliberativi e delle Commissioni speciali;

d) firma i contratti di mutuo e gli atti di ordinaria amministrazione, quivi comprese le quietanze, le girate, gli assegni ed i vaglia.

In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è sostituito con gli stessi poteri da uno dei vice direttori generali della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno. E' applicabile circa la prova dell'assenza o impedimento del direttore generale, la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 14.

Direzioni compartimentali.

Art. 18.

Le Casse di risparmio partecipanti, con le norme degli statuti presso ciascuna di esse in vigore, funzionano come Direzioni compartimentali dell'Istituto.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie funziona come Direzione compartimentale per le speciali operazioni di indole generale da esso proposte.

Per tutte le operazioni di mutuo e per le rivendite riguardanti immobili aggiudicati, dovrà essere previamente sentito il parere delle Casse partecipanti nella cui zona d'azione trovasi il mutuatario o l'immobile da ipotecarsi o da rivendersi.

Le Direzioni compartimentali hanno l'ufficio di agevolare la raccolta delle domande e l'istruzione e trattazione dei mutui, facilitando la presentazione dei documenti e fornendo le informazioni e le notizie ed ogni altro elemento utile al funzionamento dell'Istituto.

Provvedono alla stipulazione dei mutui, giusta le istruzioni e le autorizzazioni che saranno fornite dalla Sede centrale, nonchè all'incasso delle semestralità e degli altri versamenti da farsi all'Istituto, al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed in genere a tutte le operazioni che vengono effettuate dall'Istituto, sempre in seguito alle norme che saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Le Casse partecipanti hanno anche la facoltà di deliberare e dare esecuzione, mediante i propri organi amministrativi, ad operazioni di mutui la cui garanzia sia posta nelle loro zone d'azione ed il cui importo non superi la somma di lire 4.000.000 per ogni ditta e per ogni immobile ipotecato, e nel limite complessivo globale dell'1 % delle rispettive attività amministrate.

Il Consiglio, con deliberazione di massima da prendersi con la maggioranza dei tre quarti delle quote di partecipazione, potrà ridurre i limiti singoli e complessivi sopra indicati.

Le Casse partecipanti saranno responsabili in proprio verso l'Istituto del buon fine delle operazioni di mutuo stipulate soltanto in base alle deliberazioni dei loro organi amministrativi e saranno impegnate verso l'Istituto stesso al collocamento delle relative cartelle.

Art. 19.

Gli Istituti partecipanti, quali Direzioni compartimentali dell'Istituto, per il disbrigo di tutti gli affari, operazioni e pratiche, si valgono dell'opera dei propri impiegati, legali e periti.

In sede di approvazione del bilancio annuale, l'Assemblea determina la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun Istituto partecipante.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Monsieur Perrié », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 13 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Monsieur Perrié » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe livellario al comune di Castelvolturno, partita 457, foglio di mappa 43, particelle 17, 66, per la superficie di Ha. 0.58.66 e con l'imponibile di L. 73,32.

Il fondo è costituito da due appezzamenti:

il primo, corrispondente alla particella 17 del foglio di mappa 43, confina con la proprietà Noviello Domenico fu Filippo, con il canale Macedonio, con la strada vicinale Monsieur Perrié, salvo se altri;

il secondo corrispondente alla particella 66 dello stesso foglio di mappa confina con le proprietà Noviello Domenico fu Filippo, Demanio dello Stato, con la strada consorziale Macedonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Monsieur Perrié » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 207. — BERITELLI

(3910)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « San Martino a Coltura », « Monsieur Perrié » e « San Benedetto Grande », siti nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondi denominati « San Martino a Coltura », « Monsieur Perrié » e « San Benedetto Grande » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Pavoncelli Giuseppe di Nicola; Pavoncelli figli nascituri di Giuseppe e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola usufruttuario e figli nascituri di Giuseppe proprietari, livellari al comune di Castelvoltuno, partita 472, foglio di mappa 24, particella 40, foglio di mappa 25, particella 27, foglio di mappa 43, particelle 8, 16, 42, 47, 20, 67, per la superficie complessiva di Ha. 7.32.91 e con l'imponibile di L. 629,94.

Il fondo « San Martino a Coltura » è diviso in due appezzamenti i quali confinano:

il primo corrispondente alla particella 40 del foglio di mappa 24 con la proprietà Buonocore Anna e Filomena fu Pasquale, comune di Castelvolturno, Boccone Alfonso ed altri fu Bernardino, De Mare Giuseppa di Angelo, con la diramazione della strada vicinale San Martino e Coltura;

il secondo, corrispondente alla particella 27 del foglio di mappa 25, con le proprietà Traettino Luigi di Antonio, Villano Domenico fu Giuliano, con la strada vicinale San Martino a Coltura, con la strada provinciale Capua-Castelvolturno.

Il fondo « Monsieur Perrié » è diviso in quattro appezzamenti i quali confinano:

il primo, corrispondente alla particella 8 del foglio di mappa 43, con le proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, Papararo Vincenzo fu Vincenzo, Noviello Rocco ed altri fu Carmine, Noviello Filippo fu Domenico, Campanella Giacinta fu Giacomo, De Litala Raimondo fu Giuseppe;

il secondo, corrispondente alla particella 16 dello stesso foglio di mappa, con le proprietà Noviello Filippo fu Domenico, Noviello Arturo fu Carmine, Diana Alessandro di Giuseppe, con la strada vicinale Monsieur Perrié;

il terzo, corrispondente alle particelle 20 e 67 dello stesso foglio di mappa, con le proprietà Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, Demanio dello Stato Ramo bonifiche, comune di Castelvolturno, Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, con la strada vicinale Monsieur Perrié;

il quarto, corrispondente alla particella 42 dello stesso foglio di mappa, con le proprietà De Ponte Cesare ed Orazio fu Felice, Traettino Luigi di Antonio ed altro, comune di Castelvolturno, Noviello Nicola fu Filippo, con la strada vicinale Monsieur Perrié.

Il fondo « San Benedetto Grande », corrispondente alla particella 47 del foglio di mappa 43, confina con le proprietà Noviello Rocco ed altri fu Carmine, comune di Castelvolturno, Noviello Filippo fu Domenico, con la strada vicinale San Benedetto Grande, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I fondi « San Martino a Coltura », « Monsieur Perrié » e « San Benedetto Grande » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 110.000 (centodiecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 212. — BERITELLI

(3911)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco Tamerici », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Parco Tamerici » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Pavoncelli Nicola fu Giuseppe, Pavoncelli Giuseppe di Nicola, Pavoncelli

figli nascituri di Giuseppe, comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola usufruttuari, figli nascituri di Giuseppe per 5/16, Pavoncelli Giuseppe di Nicola per 3/16, partita 428, foglio di mappa 38, particella 5 (parte) per la superficie di Ha. 4.07.42 e con l'imponibile di L. 89,63.

Detto fondo confina con le strade comunali « Caramone » e « Corvino »; con le proprietà D'Ippolito Maria ed Agata fu Teodorico; Priolo Luigi e fratelli e sorelle ed altri; Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola; Pavoncelli Giuseppe di Nicola e Nicola fu Giuseppe livellari; Diana Alessandro e Gabriele di Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Parco Tamerici » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 58.000 (cinquantottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 214. — BERITELLI

(3909)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

Aumento del contributo statale ordinario al Consorzio provinciale rimboschimenti di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 745, col quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Benevento un Consorzio rimboschimenti per la durata di anni quindici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41 e fino a tutto l'esercizio 1954-55, con un contributo statale di L. 15.000 annue, ed altrettanto a carico della Provincia;

Vista la deliberazione n. 317 in data 7 marzo 1949 dell'Amministrazione provinciale di Benevento, mediante la quale viene elevato il predetto contributo provinciale a L. 75.000 annue a decorrere dall'esercizio 1949;

Visto il decreto interministeriale n. 15400 C.3 del 29 maggio 1949, mediante il quale viene approvata la predetta delibera dal Ministero dell'interno, di concerto col tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il contributo statale ordinario al Consorzio provinciale rimboschimenti di Benevento, stabilito in L. 15.000 (quindicimila) annue col regio decreto 18 aprile 1940, n. 745, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1948-49 fino a L. 75.000 (settantacinquemila) annue con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Benevento di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo, per gli esercizi 1948-49 e 1949-50, sarà prelevato sul cap. 58 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'esercizio 1949-50, e per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950
Registro Azienda Stato foreste demaniali n. 1, foglio n. 103

(3917)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

Aumento del contributo statale ordinario al Consorzio provinciale rimboschimenti di Pesaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 novembre 1913, n. 1469, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Pesaro-Urbino di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto regio decreto si stabiliva che il Governo concorresse nella metà della spesa per i lavori su indicati e fino alla somma di L. 5000 e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 27 dicembre 1923, n. 3162, col quale veniva aumentato il concorso dello Stato fino alla somma di L. 10.000 per i lavori predetti, restando a carico della Provincia eguale contributo;

Vista la deliberazione 13 luglio 1949, n. 5616, con la quale la Deputazione provinciale di Pesaro ha stabilito di elevare da L. 10.000 a L. 200.000 annue, a decorrere dall'anno 1948, il contributo della Provincia a favore del Consorzio provinciale rimboschimenti;

Visto il decreto n. 15.400 C.3.5.I.G. del 19 gennaio 1950, col quale la predetta delibera viene approvata, limitatamente alla somma di L. 100.000 di contributo annuo al Consorzio;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il contributo statale ordinario al Consorzio provinciale rimboschimenti di Pesaro, stabilito in L. 10.000 (diecimila) annue col regio decreto 27 dicembre 1923, n. 3162, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1947-48 fino alla somma di L. 100.000 (centomila), con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Pesaro di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo, per gli esercizi 1947-48; 1948-49 e 1949-50, sarà prelevato sul cap. 58 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'esercizio 1949-50, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950
Registro Azienda Stato foreste demaniali n. 1, *foglio n.* 102

(3916)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

Aumento del contributo statale ordinario al Consorzio provinciale rimboschimenti di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 aprile 1930, n. 445, con cui veniva costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Firenze allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamenti deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia, con un contributo statale annuo di L. 20.000, in corrispondenza di eguale contributo stabilito dalla Provincia;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2475, col quale il contributo statale ordinario al Consorzio veniva elevato da L. 20.000 a L. 30.000, a decorrere dall'esercizio 1937-38, in corrispondenza di eguale aumento deliberato dalla provincia di Firenze;

Vista la deliberazione in data 29 gennaio 1948 dell'Amministrazione provinciale di Firenze, con la quale viene elevato il contributo al Consorzio da L. 30.000 a L. 50.000, a decorrere dall'anno 1948;

Considerato che detto aumento è stato approvato dal Ministero dell'interno, di concerto col tesoro, con decreto 12 luglio 1948;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il contributo statale ordinario al Consorzio provinciale rimboschimenti di Firenze, stabilito in L. 30.000 (trentamila) annue col regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2475, è aumentato, a decorrere dal 1948-49 fino a L. 50.000 (cinquantamila) con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Firenze di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo, per gli esercizi 1948-49 e 1949-50, sarà prelevato sul cap. 58 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'esercizio 1949-50, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950
Registro Azienda Stato foreste demaniali n. 1, *foglio n.* 101

(3915)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1949, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera in data 19 giugno 1950, con la quale l'organizzazione sindacale competente propone per la nomina a membro della Commissione predetta il dottore Raoul Romoli Venturi in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nervi;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Raoul Romoli Venturi è chiamato a far parte, quale membro effettivo, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nervi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 6, *foglio n.* 252.

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1950.

Ammissione del comune di Alba nell'Ente portuale Savona-Piemonte.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI, IL TESORO E LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, con il quale è stato costituito l'Ente portuale Savona-Piemonte;

Vista la domanda avanzata dal comune di Alba per essere ammesso a far parte del predetto Ente;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla domanda stessa dall'assemblea di cui all'art. 10 del decreto legislativo sopra citato nell'adunanza del 23 gennaio 1950;

Considerato che il comune di Alba è interessato al funzionamento e allo sviluppo del porto di Savona;

Decreta:

Il comune di Alba fa parte dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1950
Registro Marina mercantile n. 15, foglio n. 319. — CESARI

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1950.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1949, con il quale il perito industriale Otello Magini veniva nominato membro del predetto Comitato in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Visto il foglio 21 luglio 1950, n. A. 43/12394, con il quale il Ministero dei trasporti ha comunicato che il perito industriale Otello Magini è stato collocato in quiescenza ed ha designato, in sua sostituzione, il segretario capo Tommaso Gandolfi;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Tommaso Gandolfi, segretario capo nel Ministero dei trasporti è nominato membro del Comitato centrale del lavoro portuale, in sostituzione dal perito industriale Otello Magini e in rappresentanza del Ministero medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1950

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1950
Registro Marina mercantile n. 15, foglio n. 291. — CESARI

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1950.

Assegnazione di zucchero ad imposta di fabbricazione ridotta, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1948, contenente norme regolamentari per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato con zucchero ad imposta ridotta;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito in legge con la legge 9 maggio 1950, n. 202;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana lattiero casearia;

Decreta:

Art. 1.

A termini del primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1950-1951, un primo contingente di 10.000 (diecimila) quintali di zucchero da impiegarsi, col pagamento dell'imposta ridotta di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge precitato, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato.

Art. 2.

Per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato, con impiego di zucchero ad imposta ridotta, come pure per il controllo finanziario sulle lavorazioni e sui prodotti fabbricati e per la repressione delle infrazioni alle disposizioni finanziarie, si applicano le norme regolamentari per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato con zucchero ad imposta ridotta, stabilite col decreto Ministeriale 14 maggio 1948, salvo quanto è disposto, circa i requisiti e il commercio del prodotto, dai commi secondo e terzo dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50.

Art. 3.

Ai fini della preventiva approvazione della produzione da parte dell'Alto Commissariato per la sanità pubblica, prescritta dal secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, nel fare eseguire la lavorazione di prova di cui all'art. 1 del

decreto Ministeriale 14 maggio 1948, invierà pure campioni dei prodotti ottenuti all'Alto Commissariato per la sanità pubblica, trasmettendo al medesimo una relazione sul procedimento di lavorazione, per l'approvazione di competenza.

Art. 4.

Per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato, la concessione prevista dall'art. 2 del decreto Ministeriale 14 maggio 1948 non può essere rilasciata se l'Alto Commissariato per la sanità pubblica non avrà prima comunicato alla competente Direzione generale delle dogane e imposte indirette che approva la produzione del tipo di latte condensato zuccherato che la ditta ha chiesto di fabbricare.

Art. 5.

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nella cui circoscrizione si trovano le fabbriche autorizzate a produrre il latte condensato zuccherato contemplato dal presente decreto, consentono volta per volta, secondo le necessità della lavorazione, la spedizione in cauzione di zucchero da impiegarsi nella lavorazione stessa e tengono nota delle spedizioni consentite, in modo che non siano superati, per ciascuna fabbrica, i seguenti quantitativi:

Società Gianelli Majno - Milano . .	Q.li	2.100
S. E. Polenghi Lombardo Lodi .	»	1.500
Latteria di Rottofreno Rottofreno	»	246
La Prealpina Milano	»	2.101
Latteria soresinese - Soresina . .	»	2.593
Latteria di Casalbuttano-Casalbuttano	»	261
Mario Rigat Fossano	»	354
Biraghi Ferruccio Cavallermaggiore	»	220
Società Cirio Salà Consilina e Piana di Caiazzo	»	625

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 14 agosto 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1950
Registro Finanze n. 20, foglio n. 63. — LESEN

(3940)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 28 giugno 1950, all'art. 3, lettera *c*) riga seconda, ove è detto: «...decreto-legge 20 maggio... » ecc., si deve leggere: « ...decreto luogotenenziale 20 maggio... » ecc.

Allo stesso articolo 3, lettera *c*) riga quarta, ove è detto: «... voci 4 e 10...» ecc., si deve leggere: «... voci 4 a 10...», ecc.

All'articolo 15, secondo comma, riga sesta, ove è detto « ... l'art. 3 della presente legge, ... », ecc., si deve leggere: « ... l'art. 4 della presente legge ... », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 9 settembre 1950:

Re Giovanni, notaio residente nel comune di Monteu Roero, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Dronero, stesso distretto;

Tiezzi Mario, notaio residente nel comune di Vicopisano, distretto notarile di Pisa, è traslocato nel comune di Carmignano, distretto notarile di Firenze;

Sceusa Francesco, notaio residente nel comune di Rocca San Casciano, distretto notarile di Forlì, è traslocato nel comune di Vinci, distretto notarile di Firenze;

Ricci Gio Batta, notaio residente nel comune di Casola in Lunigiana, distretto notarile di Massa, è traslocato nel comune di Massa;

Gallotti Ernesto, notaio residente nel comune di Casorate Primo, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Pavia;

Clerici Domenico, notaio residente nel comune di Mortara, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Mede, stesso distretto;

Carraro Giovanni, notaio residente nel comune di Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo, è traslocato nel comune di Piovene Rocchette, distretto notarile di Vicenza.

(3950)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Mercatello e Borgopace (Pesaro), dell'estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: dal ponte sul Metauro, situato nel capoluogo di Mercatello, seguendo il fiume, raggiunge il capoluogo di Borgopace fino al ponte detto di « Taramone »;

ad *ovest*: dal ponte di Taramone, seguendo la strada comunale carrozzabile per Sestino, raggiunge la vetta chiamata Passo di Spugna;

a *nord*: dal passo di Spugna, seguendo la strada vicinale che si estende lungo lo spartiacque toccando le località « Montecese Sabatino Serre de Dese e Ombriana » raggiunge la strada comunale di Bottegno, in confine col comune di Carpegna;

ad *est*: dal detto incrocio di strade segue la strada comunale che riconduce a Mercatello e che ritorna a far capo al ponte sul Metauro.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Colbordolo, Petriano e Tavullia (Pesaro), dell'estensione di ettari 550 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: fosso della Canalicchia al torrente Aspa, strada comunale per Colbordolo e Talacchio fino oltre il Cimitero di Colbordolo;

a *sud*: Montefabbri Riceci - Torrente Aspa;

ad *est*: Torrente Aspa;

ad *ovest*: Cimitero di Colbordolo al fosso di Santa Marcellina.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Novafeltria e Talamello (Pesaro), dell'estensione di ettari 800 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: caseggiato Rossello, fosso di Anciano, fosso di Fagnano, fino al caseggiato di collina;

a *sud*: strada Santagatese da Novafeltria a Serra Masini di Perticara;

ad *est*: strada provinciale Marecchiese Novafeltria Secchiano;

ad *ovest*: strada comunale Serra Masini Perticara Colle Niffero; mulattiera Collina.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Massignano, Cupramarittima e Ripatransone (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 1350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal chilometro della strada che dalla nazionale adriatica porta alla croce di Massignano, da cui, con una strada vicinale ed un fosso che incrocia perpendicolarmente la Menocchia (torrente) incrocia con il fosso di Coso, risalendo questo fino alla colonia di proprietà del signor Verdecchia Emidio; con linea retta che sale sulla collina, alla piazza di Coso fino ad incontrare il fosso di Santo Egidio al chilometro sulla strada per Massignano.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Montegallo (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 310 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada provinciale che da ponte della Moia raggiunge ponte di Piano;

ad *ovest*: proprietà Comunanza agraria di Piano; Rossi Alfredo; Rossi Paolo e F.lli e Rossi Pietro;

a *sud*: strada mulattiera Balzo Santa Maria in Lapide;

ad *est*: mulattiera che da Santa Maria in Lapide raggiunge la strada provinciale a ponte della Moia.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Fermo (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 2950 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

a *nord*: fiume Ete vivo;

ad *est*: strada comunale Madonna Bruna;

a *sud*: strada comunale Veresino Monterubbiano Petricoli, strada comunale tiro a segno Fonteranda;

ad *ovest*: strada comunale Piaggiole, fosso Cosollo, strade comunali Torchiaro, Ponzanese e del Mulino.

(3905)

Costituzione del Consorzio di bonifica di Pantano Alto e Basso, pianura di Fiume Morto e Marinelle di Campomarino, con sede in Termoli (Campobasso).

Con decreto Presidenziale 5 luglio 1950, registrato dalla Corte dei conti il 7 agosto 1950, al registro n. 57, foglio n. 72, è stato costituito, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica di Pantano Alto e Basso, pianura di Fiume Morto, Rivolta e Marinelle di Campomarino, con sede a Termoli (Campobasso).

(3944)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 3 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: D'Antoni Adolfo di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data: 5 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Galeazzi Gino fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 336 — Data: 6 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Galeazzi Gino fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 — Data: 18 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Verticchio Dina — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data 8 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Pennacchi Enrico di Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 332 — Data: 3 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ascoli Piceno — Intestazione: Tacchetti Domenico di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 465 — Data: 29 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: De Muro Angelo fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 1° settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Valenti Gaetano di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 120.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 16 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Apostoliti Eleonora fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 276,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 28 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Firighelli Rinaldo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 650.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 2 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Santia Giuseppe fu Cesario — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4461 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Borghi Antonio — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 778 — Data: 15 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Banca d'Italia sede di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data: 15 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Di Daniele Donato fu Luciano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 13 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Caprino Ernesto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 1564,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6289 — Data: 12 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Senzacqua Aldo fu Remo — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 8000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 settembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 164

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,20
» Firenze	624,83	143,25
» Genova	624,85	143 —
» Milano	624,82	142,90
» Napoli	624,75	143,25
» Palermo	624,85	143,50
» Roma	624,79	143,10
» Torino	624,835	143,50
» Trieste	624,82	143,20
» Venezia	624,80	143,50

Media dei titoli del 14 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,80
Id. 3,50 % 1902	68,40
Id. 3 % lordo	47,25
Id. 5 % 1935	99,55
Redimibile 3,50 % 1934	72,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,25
Id. 5 % 1936	93,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,60
Id. 5 % convertiti 1951	100,275
Id. 5 % (scadenza 1959)	99,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 14 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143 —

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette secondo la situazione al 1° gennaio 1950.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire alla predetta Direzione generale nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3949)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice pel concorso per esame a cinquecento posti di notaio, indetto con decreto 25 agosto 1949.

Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte suprema di cassazione, presidente effettivo;
Gizzi dott. Vincenzo, consigliere della Corte suprema di cassazione, presidente supplente;
Federico dott. Vincenzo, consigliere di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;
Marcogiuseppe dott. Egidio, consigliere di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;
Torrente prof. dott. Andrea, insegnante di materie giuridiche nella Università di Roma, membro effettivo;
De Martini prof. dott. Angelo, insegnante di materie giuridiche nella Università di Roma, membro supplente;
Albertazzi dott. Giorgio, notaio in esercizio a Roma, membro effettivo;
Armati dott. Renato, notaio in esercizio a Bracciano, membro effettivo;
Pulcini dott. Mario, notaio in esercizio a Roma, membro supplente;
De Martino dott. Alfredo, notaio in esercizio a Roma, membro supplente.

(3956)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a un posto di primo astronomo (gruppo A, grado 7°) negli osservatori astronomici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici e successive modificazioni;
Vista la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 giugno 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di primo astronomo (gruppo *A*, grado 7°) negli osservatori astronomici.

Il concorso è per titoli integrato da una prova orale.

Possono prendere parte al concorso gli astronomi e gli astronomi aggiunti degli osservatori astronomici, purchè questi ultimi siano tali almeno da due anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione IV) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome e la paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli e le pubblicazioni, in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco su carta libera.

Gli aspiranti dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risultino la data di inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine previsto dall'art. 2 o le cui domande non saranno debitamente corredate dai documenti prescritti, nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni o presso altri uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

I concorsi saranno giudicati in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale, da una Commissione nominata dal Ministro e composta di cinque membri scelti tra i direttori di osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materia affine.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1950
Registro n. 22, *foglio n.* 118. — MAGNASCO

(3927)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di segretari comunali di 2ª classe in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto del 22 dicembre 1949, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso riservato per titoli a posti di segretario comunale di grado VII e VIII, concorso bandito il 31 agosto 1948;

Visto il decreto Ministeriale del 23 dicembre 1949, relativo alla nomina dei vincitori del predetto concorso;

Ritenuto che i seguenti segretari comunali di 2ª classe in esperimento sono stati dichiarati rinunciatari alla nomina:

1. Ricci Giovanni
2. Occallo Luigi
3. Izzi Leone
4. Margiotta Lorenzo
5. Duxeddu Raffaele
6. Biron Giovanni
7. Frutaz Carlo
8. Botteri Giovanni
9. Rossi Renzo di Manlio
10. Diaferia Francesco
11. Piras Lelio
12. Cerri Giuseppe
13. Bignetti Agostino
14. Scuccato Danilo
15. Guidi Florido
16. Di Bona Bartolomeo
17. Chinni Paolo
18. Orsini Orsino
19. Parravano Roberto
20. Martini Valentino
21. Ciavarra Luigi
22. Zanasi Alberto
23. Castelli Antonio
24. Soldano Carlogero
25. Gentili Enzo
26. Violi Francesco

Considerato che i sottoelencati candidati dichiarati idonei e per i quali è stata sospesa la nomina fino a quando non fosse intervenuto formale e definitivo riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, non hanno ottenuto tale riconoscimento:

1. Abatecola Giovanni
2. Barban Giuseppe
3. Niccolini Elio
4. Mazzei Pasquale
5. Franco Piero
6. Corrado Angelo
7. Gianfranchi Cleto Aldo

Considerato che i seguenti segretari comunali di 2ª classe in esperimento sono deceduti:

1. Vecchi Francesco Filippo

Ritenuta la necessità di nominare segretari di 2ª classe in esperimento, a seguito delle suddette vacanze, egual numero di segretari comunali di 3ª classe in esperimento;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

I sottoelencati segretari comunali di 3ª classe in esperimento sono nominati segretari di 2ª classe in esperimento a decorrere dal 15 luglio 1950 e vanno ad occupare nei ruoli in ordine di elencazione, il posto dopo il pari grado Malin Giuseppe:

1. Nanni Nunzio
2. Bertanzetti Giuseppe
3. Zagni Pietro
4. Tinazzo Guido
5. Favino Cassiano
6. Rizzi G. Martino
7. Bedetti Alfredo
8. Berti Luigi
9. Percopo Vincenzo
10. Zecca Eugenio
11. Todisco Marcellino
12. Sisto Vittorio
13. Giorcelli Giulio
14. Chiapale Lorenzo
15. Ricchetti Pietro
16. La Rocca Natale
17. Talarico Ettore
18. Quaranta Filippo
19. Botti Giovanni
20. Rossato Danilo
21. Cinacchio Virginio
22. Valdastri Lorenzino
23. Buccheri Antonino
24. Timpano Salvatore
25. Glori Italico
26. Baldassari Carlo
27. Mussol Guido
28. Facchin Silvano
29. Sarno Pellegrino
30. Prosperi Luigi
31. Bartalena Pietro
32. Bianchini Salvatore
33. De Nigris Bruno
34. Craighero Guido

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1950

Il Ministro: SCELBA

(3894)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità negli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (Sessione 1949-50) - Rettifiche all'elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 28 luglio 1950, n. 171.

Sede di Ancona

Giordano Luigi di Vito, prove scritte punti 180 su 250 anzichè 100 su 250.

Sede di Lecce

Corciulo Nicola di Augusto anzichè Corgiulo Nicola di Augusto.

Sede di Milano

Sabbadini Emilio di Francesco anzichè Sabbatini Emilio di Francesco.

Sede di Torino

1) Maggia Giovanni fu Stefano. E' stato compreso erroneamente nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171. Deve intendersi non compreso fra i candidati dichiarati idonei nei suddetti esami, non avendo conseguito il minimo di idoneità (puti 21 su 30) nella prova orale.

2) Trucco Filippo di Giuseppe anzichè Trucco Giuseppe di Pietro.

Sede di Venezia

Agonia Giuseppe di Francesco anzichè Agonia Giuseppe fu Giuseppe.

Sede di Verona

Armigliato Neri fu Antonio anzichè Arigliato Neri fu Antonino.

Sede di Pavia

Gabbetta Renzo di Carlo anzichè Garbetta Renzo di Carlo.

(3938)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami a venti posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, che approva il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto l'art. 56 della legge 26 luglio 1929 n. 1397;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio successivo, registro n. 2 industria e commercio, foglio n. 247, con il quale venne indetto un concorso per esami a venti posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 8 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 17 dello stesso mese, registro n. 2 Industria e commercio, foglio 340;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a venti posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, bandito con il decreto Ministeriale 15 gennaio 1949, nelle premesse citato:

1. Morbidelli Alessandro	punti	17,950
2. Bossi Antonio	»	17,375
3. Tancredi Carmela	»	17,000
4. Vitaliani Anna	»	16,970
5. Bongo Lorenzo	»	16.500
6. Berti Elena	»	16,425
7. Oliveri Gaetano	»	16,280
8. Giannattasio Elsie	»	16,040
9. Coletta Giovanni	»	16,000
10. Velardi Giuseppe	»	15,750
11. Pasquale Giuseppe	»	15,625
12. Iazzetta Antonio	»	15,500
13. Bonuglia Vincenza	»	15,400
14. Bruzzese-Gargia Rossana	»	15,050
15. Di Pompeo Corradino	»	15,040
16. Onano Modesto	»	15,020
17. Cannella Giovanni	»	15,000
18. Palmieri Pierino	»	14,800
19. Scaramozzino Pasquale	»	14,750
20. Camborata Ornella	»	14,725
21. Cenciarelli Anna Maria	»	14,640
22. Recchia Carlo	»	14,600
23. Bonavoglia Franco, orfano di guerra	»	14,500
24. Isidori Carmelo	»	14,400
25. Rebecchi Nerio	»	14,300
26. Di Lembo Antonio	punti	14,250
27. Gennaro Natale	»	14,150
28. Russo Donato	»	14,100
29. Belsito Giuseppe	»	14,000
30. De Santis Giovanni	»	13,900
31. Pellegrino Antonio	»	13,875
32. Palombi Benito	»	13,760
33. De Maio Michele di Gaetano	»	13,600
34. Pescini Antonio	»	13,500
35. Mattioli Alessandro	»	13,400
36. Mazza Giuseppe	»	13,300
37. Morlupi Francesco	»	13,280
38. De Vico Francesco	»	13,250
39. Rocca Luigi	»	13,200
40. Longo Matteo	»	13,100
41. Gervasi Liborio	»	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Morbidelli Alessandra
2. Rossi Antonio
3. Tancredi Carmela
4. Vitaliani Anna
5. Bongo Lorenzo
6. Berti Elena
7. Oliveri Gaetano
8. Giannattasio Elsie
9. Coletta Giovanni
10. Velardi Giuseppe
11. Pasquale Giuseppe
12. Iazzetta Antonio
13. Bonuglia Vincenza
14. Bruzzese-Gargia Rossana
15. Di Pompeo Corradino
16. Onano Modesto
17. Cannella Giovanni
18. Palmieri Pierino
19. Scaramozzino Pasquale
20. Bonavoglia Franco

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso stesso nell'ordine appresso indicato:

1. Camborata Ornella
2. Cenciarelli Anna Maria
3. Recchia Carlo
4. Isidori Carmelo
5. Rebecchi Norio
6. Di Lembo Antonio
7. Gennaro Natale
8. Russo Donato
9. Belsito Giuseppe
10. De Santis Giovanni
11. Pellegrino Antonio
12. Palombi Benito
13. De Maio Michele di Gaetano
14. Pescini Antonio
15. Mattioli Alessandro
16. Mazza Giuseppe
17. Morlupi Francesco
18. De Vico Francesco
19. Rocca Luigi
20. Longo Matteo
21. Gervasi Liborio

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1950
Registro Industria e comm. n. 6, foglio n. 288. — COSTA ALBESI

(3903)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.